



Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca

Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111

info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it

**Modello Organizzativo e di gestione**  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**Parte Speciale D**  
**I REATI AMBIENTALI**

Esaminato ed adottato con deliberazione n. 022 del Consiglio di Amministrazione del  
25 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
F.to (Franco Gatti)

**IL SEGRETARIO**  
F.to (Mario Reduzzi)



## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Reati in materia ambientale .....	3
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.....	10
4. Le aree ed i processi a rischio .....	14
5. Protocolli generali.....	15
6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati .....	15

## 1. Premessa

L'attività di bonifica nel comprensorio consortile consiste nella periodica e costante manutenzione, esercizio e vigilanza di una fittissima rete di canali irrigui e di colò (con uno sviluppo complessivo di circa 1.000 km) che raccolgono le acque nei canali di bonifica per farle defluire nei fiumi demaniali.

L'attività di bonifica (drenaggio) riguarda, la regimazione delle acque che a qualunque titolo confluiscono nella rete gestita dal Consorzio. A tal proposito si specifica fin d'ora che il Consorzio di Bonifica non ha nessuna competenza sugli aspetti qualitativi delle acque che si riversano nei propri canali. Pertanto, lo smaltimento sopra indicato è da intendersi solo in termini quantitativi: infatti, il Consorzio di Bonifica emette esclusivamente autorizzazioni idrauliche.

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca provvede alla manutenzione delle canalizzazioni e delle opere irrigue (paratoie, sifoni e impianti di sollevamento fissi, sostegni e traverse ecc...) che consentono attualmente di servire il territorio agricolo di competenza, con una portata d'acqua di concessione pari a circa 50 mc/sec. mediante la gestione di 89 impianti di distribuzione irrigua.

Il Consorzio di Bonifica svolge, inoltre, una intensa attività di progettazione ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione interessanti il comprensorio, finanziate anche con contributi regionali, statali o comunitari, a cui si associano compiti importanti in materia di tutela del territorio.

Tutto il materiale di risulta derivante dalla manutenzione dei canali in gestione del Consorzio di Bonifica è affidato a ditte esterne, individuate tramite gara di appalto europea e identificate come produttore, trasportatore e smaltitore del materiale stesso. Tutto il materiale di risulta è gestito a livello contrattuale dall'impresa appaltatrice sulla base di apposite analisi effettuate in contraddittorio con la stessa impresa.

Durante lo svolgimento dell'attività di bonifica irrigua ed idraulica attuata sul comprensorio, il Consorzio deve assicurare la corretta applicazione delle normative vigenti per tramite del responsabile ambientale, che è il soggetto deputato ad occuparsi dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa ambientale applicabile al Consorzio e dai provvedimenti delle competenti Autorità.

Per tale ragione, con determina dirigenziale n. 23 del 19 febbraio 2018, il Consorzio ha nominato il proprio Responsabile Ambientale l'ing. Antonio Montanaro.

## 2. Reati in materia ambientale

### **Art. 452 bis – Inquinamento ambientale**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

### **Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

#### **Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”*

#### **Art. 452 sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”*

#### **Art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”*

#### **Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”*

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

#### **Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”*

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733 bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **D. Lgs. n. 152 /2006, art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)**

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1, e 108 comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.*

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle*

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

#### **D. Lgs. n. 152 /2006, art. 256 commi 1, 3, 4, 5, 6 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **D. Lgs. n. 152/2006, art. 257 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.”*

*2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”*

**D. Lgs. n. 152/2006, art. 258 comma 4 secondo periodo – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

**D. Lgs. n.152 /2006, art. 259 comma 1 – Traffico illecito di rifiuti**

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni.*

*La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

**D. Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

*“6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. (...) Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.*

*La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”*



**D. Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5 (Sanzioni) – Reato di superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria**

*“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.”*

**Legge 7 febbraio 1992 n. 150, art. 1 comma 1 e 2; 2, comma 1 e 2; 3 bis, comma 1; 6 comma 4 – Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

*“Art. 1: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

*Art. 2: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

“Art. 3 bis: 1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

“Art. 6: 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1”.

(Comma 1. “Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.”)

### **Legge 549/1993, art. 3 comma 6 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico**

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

*Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”*

#### **D.Lgs. 202/2007, art. 8, comma 1 e 2 – “Inquinamento doloso”**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”*

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui (...) all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### **D.Lgs. 202/2007, art. 9, comma 1 e 2 – “Inquinamento colposo”**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*

#### **3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione pecuniaria</b>	<b>Sanzione interdittiva</b>
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	Fino a 250 quote	
danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Da 150 a 250 quote	

inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	<p>l'interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi (per un periodo non superiore a un anno)</p>
disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	<p>l'interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	
delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	
traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2, D. Lgs 152/06)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive fino a sei mesi

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.3, D. Lgs 152/06)	Da 150 a 250 quote	
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (primo periodo) (art. 137 c.5, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Sanzioni interdittive fino a sei mesi (secondo periodo)
scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11, D.lgs. 152/06)	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive fino a sei mesi
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 c.13, D. Lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1, D.lgs. 152/06)	Fino a 250 quote (lettera a) Da 150 a 250 quote (lettera b)	
discarica non autorizzata (art. 256 c.3, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Sanzioni interdittive fino a 6 mesi (solo secondo periodo)
miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
deposito temporaneo rifiuti temporanei pericolosi (art. 256 c.6, D.lgs. 152/06)	Fino a 250 quote	
bonifica dei siti (art. 257 c.1, D.lgs. 152/06)	Fino a 250 quote	
bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.1, D.lgs. 152/06)	Da 300 a 500 quote	Da 3 a 6 mesi*
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 400 a 800 quote	Fino a 6 mesi*
D.Lgs. 152/06 Art. 260-bis C. 6, SISTRI – produzione certificati e tracciabilità rifiuti	Da 150 a 250 quote	
D.Lgs. 152/06 Art. 260-bis C. 7 secondo periodo – SISTRI Scheda Area	Da 150 a 250 quote	

movimentazione		
D.Lgs. 152/06 Art. 260-bis C. 7 terzo periodo – SISTRI Scheda Area movimentazione	Da 150 a 250 quote	
D.Lgs. 152/06 Art. 260-bis C. 8 primo periodo – SISTRI Scheda Area movimentazione fraudolentemente alterata	Da 150 a 250 quote	
D. Lgs. 152/06 Art. 260-bis C. 8 secondo periodo – SISTRI Scheda Area movimentazione fraudolentemente alterata per pericolosi	Da 200 a 300 quote	
Superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (art. 279 c.5, D.lgs. 152/06)	Fino a 250 quote	
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.6, L 549/93)	Da 150 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1, L 150/92)	Fino a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.2, L 150/92)	Da 150 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 c.1 e 2, L 150/92)	Fino a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 c.4, L 150/92)	Fino a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3bis c.1, L 150/92)	Fino a 500 quote	

D.Lgs. 202/2007, art. 8, comma 1 – “Inquinamento doloso”	Da 150 a 250 quote	Sanzioni interdittive fino a sei mesi*
D.Lgs. 202/2007, art. 8, comma 2 – “Inquinamento doloso”	Da 200 a 300 quote	Sanzioni interdittive fino a sei mesi*
D.Lgs. 202/2007, art. 9, comma 1– “Inquinamento colposo”	Fino a 250 quote	
D.Lgs. 202/2007, art. 9, comma 2– “Inquinamento colposo”	Da 150 a 250 quote	Sanzioni interdittive fino a sei mesi

\*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### **4. Le aree ed i processi a rischio**

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio di reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili che il Consorzio svolge al proprio interno riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti, e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo. In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

**1) area / attività:** predisposizione degli atti concernenti la gara di appalto per la pulizia dei canali e la gestione del materiale di risulta che si ottiene da questo processo.

**rischio:** affidamento del servizio a fornitori non qualificati per la tipologia di servizio.

**reato:** attività di gestione rifiuti non autorizzata (**art. 256 c.1, D.lgs. 152/06**); Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (**art. 260, D.lgs. 152/06**).

**personale coinvolto:** il progettista, RUP, Commissione di gara.

**2) area / attività:** attività connesse alla pulizia dei canali e alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo.

**rischio:** il fornitore del servizio non rispetti la legge.

**reato:** attività di gestione rifiuti non autorizzata (**art. 256 c.1, D.lgs. 152/06**); Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (**art. 260, D.lgs. 152/06**).

**personale coinvolto:** direzione lavori.

**3) area / attività:** attività di controllo dei canali consortili su segnalazione esterna.

**rischio:** vengano scaricate /arrivano nei canali consortili acque inquinate oltre i limiti (es. da fiumi, dagli sfioratori della rete fognaria ecc.).

**reato:** Inquinamento ambientale (**art. 452 bis c.p.**); Delitti colposi contro l'ambiente (**art. 452 quinquies**

**c.p.);** Circostanze aggravanti (**art. 452 octies c.p.**)

**personale coinvolto:** Dirigente di Area Tecnica, Capo Settore Progettazione Direzione Lavori, Capo Settore Esercizio O.C. e Reticoli e Ambiente, tutti solo per mancata segnalazione agli enti preposti.

## **5. Protocolli generali**

Il Consorzio della Media Pianura Bergamasca è sensibile ai temi ambientali e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente. Per tali ragioni, il Consorzio:

- offre la formazione su tematiche ambientali e sulla gestione delle emergenze;
- nel programma triennale delle opere consortili indica il costo per la gestione delle spese di natura ambientale;
- mantiene attivo e controllato trimestralmente per il tramite del Settore Ragioneria e Contabilità un fondo per far fronte ad eventuali spese impreviste di natura ambientale.

## **6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati**

**1) area / attività:** predisposizione degli atti concernenti la gara di appalto per la pulizia dei canali e la gestione del materiale di risulta che si ottiene da questo processo.

### **Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:**

- Durante la stesura della gara di appalto per l'assegnazione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, sono indicati i codici CER dei rifiuti da smaltire e le necessarie autorizzazioni sono un prerequisito per partecipare alla gara;
- Nella stesura della gara di appalto per la gestione dei rifiuti, il progettista, l'ufficio gare e/o il RUP, indicano come produttore la ditta incaricata e indicano che i rifiuti devono essere caratterizzati e smaltiti secondo norma di legge.

**2) area / attività:** attività connesse alla pulizia dei canali e alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo.

### **Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:**

- Il Direttore Lavori verifica che la ditta destinata al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto;
- Il Direttore Lavori, durante la normale attività di lavoro della ditta appaltatrice, effettua dei controlli a campione, verificando le autorizzazioni in possesso del mezzo di trasporto, dandone atto all'OdV mediante la compilazione del Modello 3.

**3) area / attività:** Attività connesse alla gestione dei rifiuti.

### **Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

- Il Direttore dei lavori controlla che al prelievo di rifiuti speciali (es. fanghi, cartucce ecc.) faccia seguito la consegna del formulario dei rifiuti;



- Il Direttore dei lavori verifica i formulari della ditta incaricata allo smaltimento dei fanghi. In particolare, sono controllati che i dati presenti sul formulario siano corretti (es. quantità per pesata fatta presso il centro di smaltimento, destinazione e classificazione con codice CER assegnato corrisponda a quello presente nell'analisi);
- Il Direttore dei lavori verifica, a campione e non meno di un campione per ogni Comune di una stessa roggia, che il formulario per lo smaltimento dei fanghi da dragaggio, corrisponda al rapporto di prova per la tipizzazione del rifiuto speciale;
- In occasione della stesura del progetto, il progettista stabilisce che il laboratorio di analisi per la tipizzazione dei fanghi sia accreditato;
- In occasione della stesura del progetto, il progettista stabilisce nel capitolato che per la tipizzazione dei fanghi da dragaggio vengano eseguiti due prelievi, uno dalla ditta ed uno dal Consorzio, le cui analisi verranno poi verificate in contraddittorio;
- Quando la ditta incaricata effettua il prelievo, il Direttore dei lavori dispone l'invio solo alcuni esemplari al laboratorio, per un controllo a campione, al fine di verificare che l'analisi effettuata dalla ditta incaricata sia coerente con quella del Consorzio. I fanghi analizzati vengono smaltiti secondo legge;
- Il Direttore dei lavori informa l'OdV dei controlli effettuati, mediante la compilazione del Modello 4.

In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione della raccolta e dello smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) dopo il loro utilizzo. In particolare, mascherine, guanti in lattice, materiali e attrezzature utilizzati per la sanificazione e così via, dovrebbero sempre essere raccolti e smaltiti con modalità che neutralizzino il rischio biologico. La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, applicabile solamente a ospedali e strutture sanitarie, specifica che: *“dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”*. Ancorché le prescrizioni ministeriali siano riferite esclusivamente alle strutture ospedaliere e sanitarie, un approccio prudentiale suggerisce la loro applicazione anche da parte delle imprese, di modo che lo smaltimento dei DPI usati sia gestito come per i *“rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”* ex D.P.R. n. 254/2003 e in ogni caso come *“rifiuti speciali pericolosi”* ai sensi del Codice Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). Questa tipologia di rifiuti, cui dovrebbe essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'art. 2 c.1 lett. i) D.P.R. 254/2003 come *“rifiuti speciali, di cui D. Lgs. n. 152/2006, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari”*.

**4) area / attività:** Attività di controllo dei canali consortili.

**Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:**

Nella normale attività di controllo e/o dietro segnalazione, se i dipendenti (sorveglianti) del Consorzio notano qualche situazione anomala (es. colorazioni anomale dell'acqua, presenza di abbondante schiuma ecc.) devono avvisare il Capo Settore di riferimento), il quale in collaborazione con il Dirigente avvisa ASL e ARPA per i controlli necessari e si attiva tramite ditta esterna per contenimento del problema.

**5) area / attività:** Attività connesse al controllo degli scarichi di acque reflue depurate.

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

- In sede di autorizzazione agli scarichi in roggia/canale consortile, per poter emettere la stessa, viene

richiesta l'autorizzazione (sulla qualità delle acque) agli scarichi rilasciata dall'autorità competente. L'assenso definitivo dell'ente preposto deve essere trasmesso al Consorzio per completare il fascicolo;

- In sede di rilascio di autorizzazione agli scarichi è sempre richiesto un sistema per eventuali controlli del Consorzio.

**MODULI:**

**MOD. 3 – REPORT CONTROLLI A CAMPIONE SUI TRASPORTATORI**

Data	
Riferimenti appalto	
Trasportatori	
Anomalie riscontrate	

Firma

**MOD. 4 – REPORT CONTROLLI A CAMPIONE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E TRATTAMENTO FANGHI**

Data	
Riferimenti appalto	
Ditta incaricata	
Anomalie riscontrate	

Firma